



# **UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE**

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri  
*Provincia di Grosseto*

## **Regolamento**

### **“Disciplina dei contratti dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere”**

*Adottato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 29 giugno 2012*

Provincia di Grosseto

## **SOMMARIO**

### **Titolo I**

#### ***Disposizione Generali***

- Art.1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

### **Titolo II**

#### ***Competenze***

- Art. 3 Consiglio
- Art. 4 Giunta Esecutiva
- Art. 5 Presidente
- Art. 6 Segretario Generale
- Art. 7 Dirigente e responsabile del Servizio
- Art. 8 Programmazione annuale
- Art. 9 Profilo del committente

### **Titolo III**

#### ***Scelta del Contraente***

### **Capo I**

#### ***Attuazione della programmazione***

- Art. 10 Attuazione del programma
- Art. 11 Prerogative dell'Amministrazione

Provincia di Grosseto

## **Capo II**

### ***Norme comuni di esecuzione***

- Art. 12 Procedure di aggiudicazione
- Art. 13 Interventi pubblici agro-forestali
- Art. 14 Criteri di aggiudicazione
- Art. 15 Approvazione procedure di gara
- Art. 16 Bando di gara o lettera d'invito
- Art. 17 Schema di contratto
- Art. 18 Svolgimento procedure di gara

## **Titolo IV**

### ***Lavori, forniture e servizi in economia***

- Art. 19 Principi generali e ambito di applicazione
- Art. 20 Programmazione degli interventi in economia
- Art. 21 Responsabile unico del procedimento
- Art. 22 Lavori in economia
- Art. 23 Beni e servizi in economia
- Art. 24 Modalità di esecuzione degli interventi
- Art. 25 Incarichi professionali
- Art. 26 Lavori di somma urgenza
- Art. 27 Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo

## **Titolo V**

### ***Contratti Attivi***

- Art. 28 Oggetto e modalità di espletamento delle procedure
- Art. 29 Vendita legna da ardere alle famiglie
- Art. 30 Albo acquirenti prodotti agroforestali
- Art. 31 Iscrizione all'albo
- Art. 32 Cancellazione dall'albo
- Art. 33 Capitolati generali per le utilizzazioni boschive



Provincia di Grosseto

## **Titolo VI**

### *Il Contratto*

- Art. 34 Adempimenti preliminari
- Art. 35 La stipulazione del contratto
- Art. 36 Repertorio del Segretario
- Art. 37 I diritti di rogito

## **Titolo VII**

### *Norme finali*

- Art. 38 Entrata in vigore

Provincia di Grosseto

## ***TITOLO I***

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### ***Art. 1 – Oggetto***

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nel rispetto della normativa, in materia di contratti pubblici, comunitaria, statale, regionale e dello Statuto, l'attività contrattuale dell'Ente, da cui derivi un'entrata o una spesa.
2. L'attività contrattuale, di cui al primo comma persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta dai criteri di economicità, efficacia e trasparenza. A tal fine l'Amministrazione sceglie tra le forme contrattuali ammesse dall'ordinamento, quella più idonea per perseguire nel miglior modo gli obiettivi dell'Ente.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contratti di collaborazione autonoma e, in generale, ai contratti che hanno ad oggetto collaborazioni e prestazioni professionali personali, ad eccezione di quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..

#### ***Art. 2 – Definizioni***

1. All'interno del presente Regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto contrattuale sono indicate o individuate:
  - quanto alla Unione di Comuni con i termini "Amministrazione", "Ente", "stazione appaltante o concedente";
  - quanto all'altra parte contraente, con i termini "ditta", "concorrente", "aggiudicatario" o "concessionario".
2. Per legge si intende il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, definito anche codice dei contratti pubblici; per regolamento di attuazione si intende il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. I richiami o i rinvii a specifiche norme di legge e di regolamento sono da intendersi effettuate alle norme effettivamente vigenti anche se modificate o sostituite da norme successive.

Provincia di Grosseto

## **TITOLO II**

### **COMPETENZE**

#### **Art. 3 - Consiglio**

1. Il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, per quanto attiene l'attività contrattuale, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - Approvazione e variazioni del Programma triennale delle opere pubbliche, conformemente a quanto disposto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, nonché del relativo elenco annuale;
  - acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano già previste in atti del Consiglio stesso o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
  - approvazione delle modalità di concessione di pubblici servizi;
  - decisioni in ordine alla gestione associata delle diverse fasi della procedura contrattuale e/o di stazione unica appaltante (SUA).

#### **Art.4 - Giunta Esecutiva**

1. La Giunta esecutiva, nell'ambito dell'attività amministrativa volta all'instaurazione e allo svolgimento di rapporti negoziali con soggetti terzi, compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, per consentire l'attuazione dei programmi e degli indirizzi fissati dal Consiglio, in particolare provvede alla :
  - adozione del Piano Esecutivo di Gestione e del programma annuale dei contratti, nonché alla emanazione delle eventuali direttive di attuazione ;
  - approvazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari di opere ed interventi da realizzare o, comunque, del primo livello di progettazione previsto;
  - emanazione di eventuali direttive relative alle procedure di gara, per opere o interventi;
  - approvazione definitiva dell'aggiudicazione nei casi in cui l'affidamento si configuri come approvazione di un progetto o di varianti sostanziali apportate a quello proposto dall'Ente appaltante ;
  - adesione a convenzioni statali e regionali per l'espletamento della procedura contrattuale e per l'acquisizione di beni e servizi ;
  - progetti operativo gestionali per la gestione associata dell'attività contrattuale tra i Comuni partecipanti all'Unione, ai sensi dell'articolo 6 dello statuto;
  - utilizzazione delle forme previste dagli articoli 42, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della L.R. n. 38/2007 e s.m. e i..

#### **Art. 5 - Presidente**

1. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di governo e sovrintendenza sugli uffici, adotta,

Provincia di Grosseto

in materia contrattuale, provvedimenti di incentivazione e di stimolo dell'attività. Incide direttamente sul risultato dell'attività negoziale mediante:

- nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
- affidamento incarichi di collaborazione esterna per quanto di competenza;
- emanazione di direttive specifiche ai responsabili dell'attività.

### ***Art.6 - Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale nell'ambito delle funzioni assegnate dallo statuto e per contratti non di propria competenza:

- sovrintende e coordina il lavoro dei responsabili degli uffici e servizi;
- roga, ove richiesto, atti e contratti nei quali l'Unione di Comuni sia parte, nel rispetto delle norme che regolano la materia ed in particolare, della legge notarile;
- fornisce, se richiesta, consulenza e assistenza giuridico- amministrativa e contrattuale a tutti gli organi ed uffici dell'Ente.

### ***Art.7 - Dirigente e responsabile del Servizio***

1. Come disposto dallo Statuto dell'Ente ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi competono i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.lgs 267/2000, tra i quali anche i compiti gestionali dell'appalto dalla fase della proposizione a quella della completa esecuzione. Il Responsabile preposto al Servizio nelle cui attribuzioni ricade per materia l'oggetto del contratto è qualificato come responsabile del contratto, salvo che lo stesso, o il Segretario Generale, abbia espressamente conferito l'incarico ad altro soggetto dipendente dell'Ente in possesso della necessaria competenza professionale.

2. Sono compiti del Responsabile:

- a) proposizione dell'inserimento degli appalti di propria competenza nei programmi annuali e pluriennali;
- b) proposizione dell'appalto ed espressione del parere di regolarità tecnica;
- c) individuazione della procedura di scelta del contraente tecnicamente più idonea in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto da stipulare;
- d) sottoscrizione dei bandi o avvisi di gara;
- e) selezione delle imprese da invitare alla eventuale gara;
- f) presidenza della commissione di gara;
- g) individuazione dei requisiti tecnici necessari per l'affidamento dell'appalto;
- h) approvazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o, comunque, conferimento dell'incarico;
- i) stipulazione del relativo contratto e assunzione del relativo impegno di spesa;
- j) gestione dell'esecuzione del contratto o, ove necessario, individuazione del direttore dell'esecuzione;
- k) proposizione del direttore dei lavori, ove richiesto;
- l) autorizzazione di sub-appalto ove prevista dall'offerta;
- m) approvazione degli stati di avanzamento e finali e relativi certificati di pagamento;
- n) attestazione della regolarità della fornitura, lavoro o servizio;
- o) approvazione di tutti gli atti necessari per conseguire l'obiettivo previsto.

3. I compiti di cui alle lettere d), e), f) possono far carico ad altro soggetto nel caso di istituzione di una stazione appaltante unica con i Comuni partecipanti o nel caso di

Provincia di Grosseto

partecipazione a convenzioni con altri enti locali per la gestione associata della stazione appaltante, fermo restando il rispetto dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006.

### ***Art. 8 – Programmazione Annuale***

1. La programmazione in materia di contratti per servizi, forniture e lavori è esplicitata con il programma triennale delle opere pubbliche e con il programma annuale dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi ove, in relazione agli obiettivi da perseguire, sono indicati i contratti necessari .
2. La Giunta Esecutiva, successivamente all'adozione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, approva il programma annuale dei contratti, costituito dal programma delle forniture e dei servizi redatto in conformità all'articolo 29 della L.R. n. 38 del 13.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente integrato con i lavori non inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche di importo unitario inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 128 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Nel programma sono esclusi i contratti di importo inferiore a 5.000 euro al netto dell'IVA e le acquisizioni di forniture e servizi in economia necessari alla realizzazione di lavori in amministrazione diretta.
4. Nel programma, oltre alle informazioni previste dall'art. 29, comma 2, della L.R. n. 38 del 13.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni, è indicata anche la mera previsione circa il possibile metodo di affidamento della fornitura, servizio o lavoro, fermo restando che l'unico atto idoneo ad individuare il metodo di affidamento è la determinazione a contrattare. Sono anche indicati gli interventi da affidare ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 13 del presente regolamento.
5. Il programma è, ove necessario, aggiornato a seguito di variazione di bilancio o di PEG o di esigenze contingenti rilevate dalla Giunta Esecutiva.
6. Il programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Sezione "Profilo del Committente".
7. Per quanto attiene ai contratti attivi si rinvia al capo V del presente regolamento. Sulla base delle previsioni del bilancio, di norma, la Giunta esecutiva definisce la programmazione annuale dei beni da alienare o da concedere in uso, emanando le opportune direttive per gli organi gestionali. Questi ultimi sono tenuti a dare attuazione alle previsioni di entrata del bilancio, attivando le relative procedure di alienazione e concessione, anche in carenza delle deliberazioni specificative dalla Giunta.

### ***Art. 9 – Profilo del committente***

1. Sul sito informatico dell'Ente è disponibile il profilo del committente di cui all'art. 31 della L.R. 38/2007 e s.m.i., all'interno del quale sono raccolte e rese disponibili le informazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.



Provincia di Grosseto

### **TITOLO III**

## **SCelta DEL CONTRAENTE**

# **CAPO I - ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **Art.10 - Attuazione del programma**

1. Il Programma di cui all'articolo 8 è attuato in base alle direttive impartite dalla Giunta Esecutiva sulla base delle seguenti norme :
  - a) Al fine di addivenire alla individuazione dei contraenti, salvo che per i lavori, i servizi e le forniture da acquisire con procedura aperta, per i quali valgono le specifiche modalità previste dalla legge e dal regolamento, è emesso un avviso pubblico per rendere noti i lavori, i servizi e le forniture da realizzare mediante procedura negoziata od in economia ;
  - b) tutte le imprese interessate possono fare richiesta di essere consultate purchè risultino in possesso di idoneità professionale, di adeguata capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale, di idonea qualificazione per eseguire i lavori pubblici, nonché dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non incorrano in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) la ditta interessata manifesta il proprio interesse a partecipare alle gare o alle indagini di mercato inviando all'Amministrazione l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, indicando chiaramente i lavori, i servizi o le forniture che la interessano;
  - d) l'istanza della ditta, se riconosciuta valida, è tenuta in considerazione per tutta la durata del programma annuale di riferimento;
  - e) potranno essere tenute in considerazione le ditte la cui istanza è pervenuta oltre i termini di scadenza dell'avviso, qualora non sia stata ancora avviata la procedura di scelta del contraente;
  - f) nell'ambito delle ditte che hanno risposto all'avviso verranno individuati, secondo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare per gli affidamenti dei relativi contratti, con le procedure di cui al capo III e IV del presente titolo; ulteriori soggetti idonei presenti sul mercato potranno essere individuati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei medesimi criteri, anche al fine di integrare il numero dei potenziali partecipanti per consentire la quantità di offerte richiesta dalla legge per la specifica procedura di affidamento in relazione all'importo del contratto e alle scelte dell'Amministrazione.

### **Art. 11 - Prerogative dell'Amministrazione**

1. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di non procedere all'attivazione della procedura o all'affidamento di lavori, servizi o forniture previsti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 10, ovvero di mutare le procedure per l'affidamento del contratto.
2. L'Amministrazione si riserva di non richiedere l'offerta a quelle ditte che, pur avendo manifestato il proprio interesse :
  - abbiano perduto uno o più requisiti d'iscrizione ;
  - si siano rese responsabili, negli ultimi tre anni, di grave inadempienza precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti dell'Ente o dei Comuni membri,

accertata con decreto motivato dal responsabile della procedura contrattuale in seguito ad un apposito procedimento in contraddittorio con la ditta inadempiente.

3. E' comunque consentito il ricorso nell'affidamento di contratti a imprese diverse da quelle che hanno risposto all'avviso che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento per motivi contingenti debitamente motivati nell'atto di indizione della gara o di affidamento dell'incarico.
4. Al fine di assicurare condizioni di parità in sede di richiesta delle offerte, le imprese di cui al comma 3 sono invitate a compilare, unitamente alla domanda di partecipazione, il modello predisposto dall'Ente contenente dati utili alla rilevazione dei requisiti generali necessari a contrattare con la pubblica amministrazione.

## **CAPO II - NORME COMUNI DI ESECUZIONE**

### ***Art. 12 - Procedure di aggiudicazione***

1. I contratti per l'affidamento di lavori, forniture, somministrazione e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:
  - procedure aperte;
  - procedure ristrette ;
  - procedure negoziate nei casi espressamente consentiti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente;
  - dialogo competitivo
  - affidamento diretto, nei casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è individuata di volta in volta tenendo conto della natura e dell'entità dei lavori forniture o servizi da affidare, in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa .
3. Per l'acquisto di beni e servizi, l'Unione può aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, ovvero può aderire ad analoghe convenzioni o procedure regionali. L'adesione alle convenzioni o ai contratti di cui al presente comma è disposta dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Generale se di interesse di più Servizi.
4. Nei casi e per i limiti di importo previsti dalla legge, il Responsabile competente può procedere all'affidamento diretto della fornitura, del servizio o del lavoro, attestando anche la congruità del prezzo. Il Responsabile motiva nella determinazione di affidamento le ragioni della scelta, che possono essere riferite anche alla complementarità o alla analogia con altre prestazioni già affidate o verificate; alla utilizzazione delle ditte di cui all'articolo 10 a rotazione o eventualmente a seguito di indagine di mercato condotta dal funzionario addetto, anche mediante telefono, posta elettronica o fax o mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento propri o delle amministrazioni aggiudicatrici; al ricorso a convenzioni o contratti esistenti con altre pubbliche Amministrazioni o con Consip SpA che prevedono le prestazioni da affidare.

### ***Art. 13 – Interventi pubblici agro-forestali***

1. Ai sensi della legge regionale 21.03.2000, n. 39 e s.m. e i. l'esecuzione degli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10 della legge stessa, nei limiti di importo stabiliti dalla legge, è

affidata prioritariamente a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende ubicate nei comuni montani e alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

2. Ai coltivatori diretti di cui al precedente comma 1 sono altresì affidati prioritariamente tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano.
3. Alle cooperative di cui al precedente comma 1 sono altresì affidati prioritariamente tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, ivi compresi i servizi tecnici (quali la progettazione di opere, la programmazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori) per interventi di difesa e manutenzione del territorio, di sistemazione idrogeologica, consolidamento del suolo, opere e servizi di bonifica e a verde.
4. L'affidamento diretto degli interventi di cui ai precedenti commi avviene in deroga a i limiti stabiliti ai capi III e IV del titolo III del presente regolamento e comunque entro i limiti di legge.
5. L'esecuzione degli interventi pubblici forestali di cui all'art. 10 della legge, nonché l'esecuzione di interventi di verde pubblico o privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, di ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, qualora non attuata in amministrazione diretta o affidata direttamente ai soggetti di cui al comma 1, è affidata alle imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese agricolo forestali di cui all'art. 13 della medesima legge.
6. L'affidamento degli interventi di cui al comma 5 può avvenire direttamente o tramite una procedura negoziata invitando tutte le ditte iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della L.R. 39/2000 e s.m.i. o almeno cinque ditte scelte a rotazione tra quelle iscritte.

### ***Art. 14 – Criteri di aggiudicazione***

1. Gli appalti di lavori ed opere sono aggiudicati conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, dal regolamento di attuazione e, ove applicabili, dalle relative norme regionali.  
Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:
  - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali esemplificativamente il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il pregio tecnico, l'assistenza tecnica, il servizio successivo alla vendita, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, nonché in base agli elementi di sostenibilità ambientale di cui all'art. 36, comma 2, della L.R. 38/2007 e s.m.i e, nei casi in cui è previsto l'impiego diretto dei lavoratori, compatibilmente con la natura del contratto, alle misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione;
  - al prezzo più basso.
2. Il criterio di aggiudicazione è indicato nella Determina di approvazione della procedura di gara e, nelle procedure ristrette o negoziate, nella lettera d'invito.
3. Gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati nel bando di gara o nella lettera di invito in ordine decrescente d'importanza unitamente, se del caso, ai rispettivi punteggi.

### ***Art. 15 - Approvazione procedure di gara***

1. Il responsabile del Servizio approva con determinazione la procedura di gara. L'atto contiene l'oggetto dell'appalto, le modalità di svolgimento della gara e il criterio di aggiudicazione, il bando o la lettera d'invito, l'elenco di ditte da invitare alla gara, l'eventuale modulo con relativi allegati da compilare per la partecipazione.

### ***Art. 16 - Bando di Gara o la lettera d'invito***

1. Il bando o la lettera d'invito debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione.
2. Il bando o lettera d'invito di norma contengono:
  - l'indicazione dell'Ente appaltante, gli estremi della determina o delibera di approvazione della procedura di gara, l'indirizzo, con indicazione del Responsabile del procedimento contrattuale, al quale devono essere inviate le domande di partecipazione alle gare;
  - la descrizione del lavoro, fornitura o servizio da eseguire e, se necessario, il relativo importo posto a base di gara;
  - l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione e del relativo criterio di valutazione delle offerte, con l'indicazione del punteggio da assegnare a ciascun elemento;
  - le modalità di partecipazione alla gara e l'indicazione del termine entro cui gli interessati possono inoltrare le domande di partecipazione alla gara nel caso di procedura negoziata;
  - l'indicazione dei requisiti legali e fiscali che il candidato deve possedere, nonché i requisiti di carattere tecnico ed economico- finanziario per l'ammissione a partecipare alla procedura;
  - i motivi di esclusione dalla gara oltre quelli previsti dalla legge;
  - la data e l'ora in cui le istanze debbono pervenire;
  - le cause di decadenza dell'aggiudicazione;
  - l'indicazione dell'Ufficio e dei dipendenti dell'Ente cui rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla gara.

### ***Art. 17 - Schema di contratto***

1. Lo schema di contratto, che può essere approvato anche con atto successivo, di norma, definisce:
  - l'oggetto dell'appalto con la descrizione dei lavori o dei servizi o delle forniture da eseguire;
  - le modalità e condizioni di pagamento;
  - i documenti che formano parte integrante del contratto;
  - i tempi di esecuzione dei lavori, della prestazione o di consegna della fornitura;
  - le penalità;
  - la fissazione dei prezzi;
  - le condizioni di recesso dal contratto dell'Amministrazione;
  - le modalità di risoluzione delle controversie e i rinvii per quanto non previsto nell'atto alla normativa vigente in materia;
  - gli oneri, le modalità di consegna e di eventuale collaudo o di contestazione di

Provincia di Grosseto

difformità dell'appalto dalle condizioni previste nel contratto.

### ***Art 18 - Svolgimento procedure di gara***

1. Nel giorno, ora e luogo previsti nel bando, nella lettera d'invito o in successiva comunicazione inviata alle ditte partecipanti, si procede, in seduta pubblica, salvo che per le valutazioni tecniche ove previste, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere, il risultato conseguito e le determinazioni assunte in merito.
2. Nel caso di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa l'operazione è riservata ad apposita Commissione di gara nominata dal responsabile competente e composta come indicato dalla legge. Nel caso di aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso l'operazione può essere riservata al Responsabile del Servizio assistito dal segretario verbalizzante alla presenza, se ritenuto opportuno, di testimoni in numero massimo di due compreso il segretario verbalizzante.

La presidenza della commissione può essere delegata dal responsabile di servizio competente per quel particolare affidamento ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Le funzioni di segretario e di componenti sono attribuite, di norma, a dipendenti dell'Ente o dei Comuni Membri; se la natura dell'appalto lo richiede, la commissione può essere formata o integrata con esperti esterni, in conformità alla Legge ed al D.P.R. 207/2010. Nel caso che i componenti della Commissione non siano dipendenti dell'Unione può essere previsto un compenso commisurato al valore dell'appalto e preventivamente definito dal Responsabile.

Provincia di Grosseto

## ***TITOLO IV***

### ***LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA***

#### ***Art. 19 – Principi generali e ambito di applicazione***

1. Il presente Titolo disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche con il termine di "interventi".
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dall'Amministrazione nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.
3. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente Titolo o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
4. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione definiti dal Codice.
5. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 100.000 euro, al netto dell'IVA, fatti salvi i casi indicati al successivo art. 23. Tale soglia è adeguata con provvedimento della Giunta Esecutiva in proporzione ai nuovi importi conseguenti alla modifica delle soglie previste dall'articolo 28 del D.Lgs. 163/2006, a seguito dell'efficacia delle stesse nell'ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 248 del medesimo decreto legislativo.
6. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro; i lavori da eseguire in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salve restando specifiche norme regionali riguardanti i lavori idraulico - forestali ed idraulico – agrari condotti con le maestranze dipendenti.

#### ***Art. 20 – Programmazione degli interventi in economia***

1. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente (elenco annuale dei lavori pubblici e/o programma dei contratti di cui all'art. 8 del presente regolamento) l'elenco degli interventi da realizzarsi in economia nel corso dell'anno.

#### ***Art. 21 – Responsabile unico del procedimento (RUP)***

1. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua tra il personale dipendente il "Responsabile unico del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandati l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni ed in generale i compiti stabiliti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e dall'art. 32 della L.R. 38/2007 e s.m.i., fermo restando che gli atti a rilevanza esterna spettano al Responsabile del Servizio, come previsto dal regolamento di organizzazione.

Provincia di Grosseto

### ***Art. 22 – Lavori in economia***

1. Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i lavori nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 19, salvo dove diversamente indicato:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006;
  - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - g) lavori urgenti;
  - h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento;
  - i) altri casi previsti dal Codice dei contratti;
  - j) qualsiasi lavoro realizzato in amministrazione diretta con le dipendenti maestranze agricolo-forestali, nell'ambito delle competenze stabilite dal relativo contratto nazionale di lavoro e dalla legislazione regionale.

### ***Art. 23 – Beni e servizi in economia***

1. Oltre che nei casi di cui alle lettere da a) a d) del comma 10 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di forniture e servizi è ammesso, nel rispetto dei limiti di importo di cui all'articolo 19, salvo dove diversamente indicato, e secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, nei seguenti casi:
  - a) spese di gestione dei locali in uso all'amministrazione comprese quelle per canoni di locazione e oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica, fino a 50.000 euro per intervento e per anno;
  - b) spese per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed aree in uso all'amministrazione compreso l'acquisto o la locazione dei beni, arredi, attrezzature e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
  - c) servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'amministrazione, compreso l'acquisto e l'installazione dei materiali occorrenti, fino a 40.000 euro per intervento o per anno;
  - d) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
  - e) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e partecipazione a convegni, congressi e similari, fino a 20.000 euro ad evento;
  - f) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili, fino a 20.000 euro;
  - g) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, fino a 10.000 euro;

Provincia di Grosseto

- h) produzione, acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, fino a 10.000 euro;
- i) acquisto, manutenzione, riparazione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, di autoveicoli, di mezzi ed attrezzature agricolo – forestali e movimento terra, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori ;
- j) servizi di redazione giornalistica, di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere, o realizzazione per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- k) trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, fino a 20.000 euro ad intervento;
- l) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
- m) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi e benemerenze fino a 10.000 euro annui;
- n) spese di rappresentanza fino a 10.000 euro ;
- o) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;
- p) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- q) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di assistenza, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- r) noleggio e acquisto di mezzi audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo, di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori;
- s) spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino a 10.000 euro annui;
- t) forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
- u) polizze di assicurazione;
- v) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;
- w) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale, fino a 20.000 euro all'anno;
- x) forniture e servizi inerenti l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta condotti dal personale agricolo forestale dell'Ente, ivi comprese le forniture necessarie per reintegrare le scorte di magazzino;
- y) lavori e servizi inerenti la manutenzione della rete sentieristica, della viabilità rurale, del reticolo idraulico minore, delle recinzioni dell'allevamento zootecnico e di aree a verde pubblico;
- z) servizi di manutenzione ambientale e rurale;
- aa) incarichi per la redazione di Piani di Gestione o di Assestamento del patrimonio forestale gestito;
- bb) incarichi di natura professionale aventi ad oggetto monitoraggi e indagini territoriali o faunistici, fino a 50.000 euro ad incarico;
- cc) incarichi di natura professionale aventi ad oggetto adempimenti catastali sul patrimonio dell'Unione e agricolo forestale regionale in gestione, fino a 20.000 euro ad incarico;
- dd) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria così come definiti dalla legge fino a 80.000 ad incarico;
- ee) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;



### ***Art. 24 – Modalità di esecuzione degli interventi***

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, comma 4, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione. Si applicano l'articolo 10 e le norme relative alle procedure negoziate in quanto compatibili.
3. Nei limiti di importo previsti dalla legge e di quelli inferiori indicati dall'articolo 23, il Responsabile competente procede, di norma, all'affidamento diretto della fornitura o del servizio, attestando anche la congruità del prezzo ed il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione e concorrenza, effettuando, ove ritenuto necessario, indagini di mercato con le modalità indicate all'articolo 12, comma 4. Restano salve le specifiche norme dell'articolo successivo per l'affidamento di incarichi professionali.

### ***Art. 25 – Incarichi professionali***

1. Le procedure in economia si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento degli incarichi professionali per servizi di ingegneria ed architettura, a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica.
2. Ai sensi degli articoli 262 e 267, comma 10, del Regolamento di attuazione, le prestazioni il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.

### ***Art. 26 – Lavori di somma urgenza***

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il funzionario tecnico che per primo si reca sul luogo provvede alla redazione del verbale di somma urgenza, nel quale descrive lo stato dei luoghi e gli interventi da attuare necessari per ripristinare la sicurezza pubblica e la funzionalità delle opere danneggiate. Se in possesso di poteri a rilevanza esterna o, in mancanza, su incarico del Responsabile del Servizio può disporre l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese che si dichiarano immediatamente disponibili, individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
3. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio che approva tali documenti con determina contenente l'impegno di spesa; qualora le risorse a disposizione non siano sufficienti la perizia di somma urgenza è sottoposta all'approvazione della Giunta esecutiva che provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie anche mediante utilizzazione del fondo di riserva o variazione di bilancio. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla

Provincia di Grosseto

liquidazione delle sole spese relative alla parte dei lavori già realizzata, purché utile e congrua.

### ***Art. 27 – Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo***

1. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.
2. Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.
3. In conformità alle disposizioni della legge e del regolamento attuativo l'Amministrazione per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità. Per i pagamenti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, nel caso vi sia necessità di procedere alla liquidazione con urgenza, anche per non arrecare danni erariali all'Ente dovuti a ritardato pagamento, o comunque per pagamenti di modesto importo, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Il funzionario responsabile è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.
4. Qualora l'importo da liquidare alla ditta sia superiore a 10.000 euro, l'Amministrazione, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Provincia di Grosseto

## *TITOLO V*

### *CONTRATTI ATTIVI*

#### *Art. 28 - Oggetto e modalità di espletamento delle procedure*

1. I contratti dai quali derivi un'entrata per l'Ente sono, di norma, preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà darsi conto nell'atto di approvazione della procedura, l'Amministrazione non intenda motivatamente far ricorso alla trattativa privata o all'affidamento diretto.
2. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla Regione Toscana per l'alienazione dei propri beni patrimoniali gestiti dall'Amministrazione.
3. La cessione di beni commerciali di modesta entità o che rientrano in specifici progetti di valorizzazione può essere effettuata mediante trattativa privata con i richiedenti, nel caso, ad esempio, di:
  - a. vendita attrezzature fuori uso, beni e mezzi usati per un valore fino a 10.000 euro;
  - b. cessione beni usati in cambio di nuovi;
  - c. vendita bestiame;
  - d. vendita di legname ricavabile da interventi di avviamento all'alto fusto, diradamento di fustaie e taglio raso di fustaie di conifere, ove pur in presenza di un'entrata per l'Ente, è prevalente il valore del servizio rispetto a quello del prodotto ceduto;
  - e. vendita di legname sul letto di caduta o all'imposto ricavato da utilizzazioni forestali e di prodotti del bosco per un valore fino a 1.500 euro al netto dell'IVA;
4. I contratti attivi sono stipulati dal Responsabile del Servizio competente per materia e ricevuti dal Segretario designato quale ufficiale rogante o da un notaio.
5. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.
6. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici, equivalgono per ogni effetto legale al contratto se sottoscritti dalle parti e dall'ufficiale rogante.

#### *Art. 29 – Vendita legna da ardere alle famiglie*

1. Ove sussista la disponibilità del prodotto, modesti quantitativi di legna da ardere ricavata da utilizzazioni forestali possono essere assegnati a nuclei familiari che lo richiedano. La consegna è effettuata dal personale dell'Unione direttamente sul letto di caduta o all'imposto.
2. La Giunta esecutiva determina i limiti quantitativi e il prezzo di vendita, sulla base delle valutazioni del Servizio competente, compresa la possibilità di stabilire un prezzo agevolato per nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Condizioni di particolare favore possono essere individuate per i nuclei familiari residenti.

#### *Art. 30 – Albo acquirenti prodotti agroforestali*

1. Per la partecipazione alle gare di vendita del legname in piedi, sul letto di caduta o all'imposto e di altri prodotti forestali, è istituito un apposito Albo degli acquirenti di prodotti agroforestali, in modo che sia garantita l'affidabilità delle ditte acquirenti anche sotto il profilo della professionalità per la realizzazione di interventi forestali.
2. L'Albo è articolato nelle sezioni di cui al comma 1 dell'articolo successivo. Una ulteriore

Provincia di Grosseto

sezione può riguardare anche acquirenti di bestiame allevato dall'Ente che viene posto in vendita per la diffusione della razza bovina Maremmana.

3. L'iter organizzativo ed istruttorio dell'iscrizione all'Albo è curato dal competente servizio individuato dal regolamento di organizzazione dell'Ente.

### ***Art. 31 - Iscrizione all'Albo***

1. Nelle sezioni dell'Albo acquirenti prodotti agroforestali sono iscritte le Imprese che intendono partecipare alle gare per la vendita di legname in piedi ricavabile da utilizzazioni forestali ove sono richieste particolari capacità operative.  
Nello specifico tali utilizzazioni sono rappresentate dagli interventi di avviamento all'alto fusto, di diradamento di fustaie di conifere e di fustaie di latifoglie, di taglio raso di fustaie di conifere, di decortica del sughero e di estrazione del ciocco d'erica;
2. L'iscrizione all'Albo è aperta a tutte le Imprese che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti all'uopo fissati in apposito avviso. Tra i requisiti da possedere per l'iscrizione devono comunque essere previsti :
  - a. L'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura come Impresa Boschiva o come Impresa Agricola che abbia tra le sue attività anche quella di utilizzazione boschiva ;
  - b. Adeguata esperienza nel settore forestale mediante lo svolgimento di lavori nel settore in via continuativa o prevalente da almeno 3 anni;
  - c. Il possesso di adeguata e comprovata capacità tecnico professionale nella realizzazione di interventi simili a quelli oggetto di gara ;
  - d. L'insussistenza di errori gravi o di ripetute violazioni della normativa vigente in materia forestale compiute nell'esercizio della propria attività professionale da dimostrare anche sulla base delle sanzioni comminate dagli Organi di vigilanza e dalla stessa Unione di Comuni che non debbono superare una determinata soglia stabilita nell'avviso ;
  - e. L'assenza a carico della Ditta di gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'Ente ;
3. I soggetti richiedenti sono iscritti all'Albo quando, oltre a soddisfare gli specifici requisiti richiesti indicati nell'avviso pubblico, non si trovino in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione:
  - a. In stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
  - b. con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'Art. 444 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari ;
  - c. Abbiano commesso, nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante ;
  - d. Si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo ;
  - e. Si trovino in altra condizione prevista dalla legge come causa di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione ;
2. L'iscrizione all'Albo ha validità di cinque anni dalla data di scadenza dell'avviso; nuove ditte che ne facciano richiesta, essendo in possesso dei necessari requisiti, possono essere incluse a scadenze diverse per il rimanente periodo di validità dell'Albo.
3. La procedura di formazione dell'Albo sopraindicato ha avvio con la pubblicazione di

Provincia di Grosseto

apposito avviso pubblico con il quale le ditte interessate sono invitate ad inviare le domande d'iscrizione da presentare su apposito modello, allegato all'avviso, contenente l'indicazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e di tutti gli elementi ritenuti utili .

4. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione delle ditte all'Albo degli acquirenti di prodotti agroforestali è effettuato dal Responsabile del procedimento sulla base degli elementi contenuti nel modello che i soggetti hanno compilato .
5. L'Albo è aggiornato includendo nuovi soggetti che ne abbiano fatto richiesta presentando domanda d'iscrizione all'Ente, a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma 4.
6. L'Albo, la proposta di esclusione di un soggetto o la sua successiva cancellazione o sospensione sono apportate con determina del Responsabile del servizio competente, individuato dal regolamento di organizzazione dell'Ente, anche su segnalazione di terzi.
7. Nella domanda di iscrizione la ditta deve indicare le categorie in cui chiede di essere inclusa. L'iscrizione è estesa d'Ufficio alle Imprese Agricole forestali iscritte all'Albo regionale di cui all'Art. 13 della L.R. 21/03/2000 n° 39 "Legge Forestale della Toscana" .

### ***Art. 32 - Cancellazione dall'Albo***

1. La cancellazione di un soggetto dall'Albo degli acquirenti di prodotti Agroforestali può essere effettuata d'ufficio in qualunque momento a seguito di istanza del soggetto stesso, di segnalazioni di terzi o su proposta motivata di dipendenti dell'Ente:
  - a. Nei casi di accertamento documentato della perdita dei requisiti d'iscrizione ;
  - b. Nei casi in cui i soggetti nell'esecuzione dei contratti si rendono responsabili, di grave inadempienza precontrattuale, contrattuale ed extra contrattuale nei confronti dell'Ente accertata con decreto motivato del responsabile della procedura contrattuale in seguito ad un apposito procedimento in contraddittorio con il soggetto inadempiente .

### ***Art. 33 - Capitolati generali per le utilizzazioni boschive***

1. Restano ferme le norme previste nei capitolati generali in vigore approvati dall'Ente che disciplinano l'esecuzione degli interventi forestali da porre in essere a seguito della vendita di prodotti agricoli forestali e dell'affidamento degli interventi per l'ottenimento degli stessi.
2. L'aggiornamento o l'adozione di nuovi capitolati generali sono effettuati dalla Giunta esecutiva.

Provincia di Grosseto

## **TITOLO VI**

### **IL CONTRATTO**

#### **Art. 34 – Adempimenti preliminari**

1. I verbali di aggiudicazione nel caso delle gare, così come le proposte di affidamento mediante procedura negoziata, si configurano come provvedimenti provvisori che acquistano la loro definitività soltanto con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il quale si effettua l'impegno contabile di spesa a favore dell'aggiudicatario. La competenza di tale adempimento appartiene al Responsabile della struttura organizzativa competente ai sensi del regolamento di organizzazione, salvo il caso in cui si proceda a mezzo concorso o a mezzo di appalto concorso, nelle quali tale competenza è attribuita alla Giunta, configurandosi l'atto di aggiudicazione come approvazione del progetto.
2. L'aggiudicazione definitiva deve essere effettuata entro il termine massimo di validità delle offerte come indicato dal bando di gara o dalla lettera d'invito, in assenza di tali indicazioni, entro 90 giorni dalla data dell'espletamento della gara. Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse essere negata l'approvazione, il procedimento si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi o indennizzi, salvo i casi di responsabilità precontrattuale.
3. Prima di procedere alla stipula del contratto debbono essere verificati d'ufficio i requisiti dichiarati e le autodichiarazioni presentate ed osservata ogni altra formalità disposta dalla legge e dal regolamento.

#### **Art. 35 - La stipulazione del contratto**

1. La stipulazione del contratto, a richiesta del rappresentante dell'Ente nel contratto stesso, può avvenire :
  - a. in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
  - b. in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario o di chi legittimamente lo sostituisce, o a mezzo di scrittura privata autenticata;
  - c. per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con semplice sottoscrizione e senza la necessità d'intervento di pubblici ufficiali roganti;
  - d. negli altri modi previsti dal Capo VII del c.c.
2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa è, di norma, adottata nei casi di aggiudicazione mediante procedure ad evidenza pubblica, mentre gli altri sistemi sono utilizzati a seguito di procedura negoziata o di affidamento diretto.
3. Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 267/2000 e dallo Statuto dell'Ente, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Responsabile della struttura organizzativa competente, o suo delegato per il relativo procedimento.

#### **Art. 36 - Repertorio del Segretario**

1. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata autenticata, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria. Qualora sia necessario conferire all'atto

Provincia di Grosseto

data certa e certezza in ordine alle sottoscrizioni è richiesta al Segretario Generale l'autenticazione delle firme apposte sulla scrittura privata.

2. Nel repertorio possono essere annotate anche le scritture private a richiesta del responsabile che le ha sottoscritte.

### ***Art. 37 – I diritti di rogito***

1. Per gli atti rogati o autenticati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente, sia che gravino sulla stessa Unione di Comuni, sono dovuti i diritti di rogito di cui alla tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter del D.L. 31.8.1987 n. 359, convertito in legge con L. 29 ottobre 1987 n. 440. Tali diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i soggetti interessati al riparto stesso.

## ***TITOLO VII***

### ***NORME FINALI***

#### ***Art. 38 - Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento è affisso all'albo pretorio unitamente alla deliberazione che lo approva ed entra in vigore il giorno successivo allo spirare dell'ordinario termine di pubblicazione.